

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2571

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORLEONE, BOATO, MODUGNO,
STRIK LIEVERS e POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1990

Modificazioni del codice penale. Abolizione della pena
dell'ergastolo

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi decenni un intenso dibattito, in sede sia parlamentare che dottrina e giurisprudenziale, ha determinato la presentazione di proposte volte all'abolizione della pena dell'ergastolo: nessuna di esse, però, ha potuto avere esito positivo, nonostante le larghe convergenze riscontrate.

Tale è stata, altresì, la sorte del *referendum* abrogativo svoltosi nel maggio 1981, i cui esiti furono peraltro fortemente influenzati dalla circostanza di essere abbinato ad altre consultazioni che assorbirono per intero l'impegno delle forze politiche e dei mezzi di informazione.

La problematica sull'opportunità politica e sull'ammissibilità giuridica di tale pena nell'ordinamento costituzionale vigente si inserisce nel quadro di quella rivalutazione della persona che la Costituzione italiana, quale legge fondamentale dello Stato, ha attuato in modo specifico; è decisivo, in tale ottica, il terzo comma dell'articolo 27, secondo il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Un punto nodale della questione sta proprio nel concetto di «rieducazione», quale processo a cui si accompagna un

risultato da raggiungere, una meta da perseguire. Ma, se il condannato non ha una fondata garanzia di ritornare a vivere nell'ambiente sociale, quale scopo si può prefiggere?

Non si può non considerare l'ergastolo una condanna a carattere socialmente eliminativo, mentre chi chiede l'abrogazione di tale pena ispira senz'altro le sue motivazioni alla concezione adottata proprio dalla Costituzione. La rieducazione penale, se perpetua, risulterebbe una rieducazione vana e, comunque, operante esclusivamente sul piano morale e non su quello sociale, rilevante per il diritto; anche in tal caso esisterebbe un divario, peggio un contrasto, con la Costituzione italiana.

È significativa, in tale contesto, la decisione adottata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 264 del 7 novembre 1974, ha ritenuto legittimo l'ergastolo adducendo, a sostegno di tale affermazione, la motivazione che funzione della pena non è soltanto il riadattamento sociale dei delinquenti, ma pure la prevenzione generale, la difesa sociale e la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati delinquenti.

A conferma della «umanità» dell'ergastolo e della compatibilità con le norme costituzionali, la Corte ha imperniato la sua motivazione sull'elemento rappresentato dall'estensione del beneficio della liberazione condizionale agli ergastolani sancito dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, che consente di offrire al condannato, seppure in presenza di determinati presupposti, la prospettiva concreta di un rientro nel contesto civile.

Tale constatazione trova, d'altra parte, sostegno nella precedente sentenza n. 204 del 27 giugno 1974 e quindi nella legge 12 febbraio 1975, n. 6, (successivamente abrogata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663) in virtù della quale la liberazione condizionale viene concessa non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorità giudiziaria. In tempi recenti, tuttavia, la stessa Corte ha modificato la sua posizione ed ha affermato che, in linea di principio, previsioni sanzionatorie fisse non appaiono in armonia con

il volto costituzionale del sistema penale, salvo che appaiano proporzionate all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato (sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2 aprile 1980).

Queste precisazioni sono, invero, il sintomo della necessità di una rimediazione del problema della legittimità dell'ergastolo e consentono di scorgere una sia pur velata esigenza di attenuazione della pena; comunque, un progresso in tal senso è stato compiuto dalla cosiddetta «legge Gozzini» (legge 10 ottobre 1986, n. 663), che ha in sostanza neutralizzato la pena della reclusione a vita, trasformandola in una condanna avente ottime probabilità di essere interrotta dopo ventisei anni; l'articolo 28 della predetta legge ha infatti previsto l'ammissibilità del beneficio della liberazione condizionale dopo tale periodo di detenzione, riducendo così i ventotto anni previsti dalla legge n. 1634 del 1962.

Nonostante l'emanazione della legge Gozzini andrebbero comunque riesaminati i termini stabiliti dalla legge stessa per avere accesso ai benefici e alle misure alternative.

Le riforme succedutesi negli anni, se hanno realizzato un indubbio passo avanti sulla strada dell'umanizzazione della pena perpetua, non hanno esaurito però il dibattito sull'opportunità ed ammissibilità della stessa nell'ordinamento costituzionale italiano. È da notare, al riguardo, che questi benefici non modificano la portata della norma che statuisce la perpetuità della pena; tale forma di reclusione può, anche se non deve, durare per tutta la vita. Dunque, non può avere fine rieducativo (già in questo senso si vedano le critiche mosse da più parti alla ordinanza del 16 giugno 1956 delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, che, investita della richiesta di devolvere alla Corte costituzionale il giudizio sul preteso contrasto tra la pena dell'ergastolo ed il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, si pronunciò per l'infondatezza della questione, identificando la rieducazione non con la risocializzazione - che presuppone la vita in società ed il ritorno dell'individuo nella

comunità - ma con il solo pentimento morale, attuabile anche con la pena perpetua).

Inoltre, ancora la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 10 ottobre 1986, n. 663), che ha modificato l'articolo 54 della vecchia legge penitenziaria (legge 26 luglio 1975, n. 354), ha contribuito a questo processo di adeguamento della pena ai principi costituzionali, con la previsione che l'ergastolano può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena (articolo 14), potendosi detrarre, ai fini dei suddetti computi, quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, se il condannato partecipa all'opera di rieducazione. È da notare, su quest'ultimo punto, come la Consulta - con sentenza n. 274 del 21 settembre 1983 - avesse dichiarato incostituzionale l'articolo 54 della legge n. 354 del 1975 proprio nella parte in cui non prevedeva la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, sia pure al solo fine del computo della quantità di pena scontata per ottenere l'ammissione alla liberazione condizionale.

Nel disegno di legge di modifica del libro primo del codice penale approvato dal Senato nel 1973, la pena dell'ergastolo risultò eliminata e sostituita con pene detentive da trenta a quaranta anni; tale proposta incontrò l'adesione di autorevoli giuristi. Il progetto di riforma fu trasmesso alla Camera (atto Camera n. 1614), ma la fine della VI legislatura intervenne senza che di esso fosse stato iniziato neanche l'esame in Commissione.

In seguito, gli sforzi intesi ad eliminare, in sede di riforma, l'ergastolo hanno subito un arresto a causa dell'impressionante aumento della criminalità comune ed organizzata; così il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, hanno previsto disposizioni che comminavano la pena dell'ergastolo.

Successivamente, una situazione analoga si è presentata al Senato, in sede di discus-

sione dei disegni di legge di modifica della legge n. 685 del 1975, sulla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, (ora legge 26 giugno 1990, n. 162) nel testo predisposto dal Comitato ristretto, ove all'articolo 14, comma 2, che sostituiva il secondo comma dell'articolo 74 di detta legge n. 685 del 1975, era prevista la pena dell'ergastolo «quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui al numero 5-bis) del precedente comma» (cioè se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva).

Anche in questo caso, come durante l'emergenza terroristica, secondo l'opinione del senatore Imposimato, come risulta dal resoconto della seduta delle Commissioni 2^a e 12^a riunite del 6 ottobre 1989, l'attacco più virulento allo Stato ha coinciso con l'inasprimento delle pene edittali per i reati di sovversione.

In tale contesto risulta sintomatica una serie di interventi su emendamenti tendenti a sopprimere, tra l'altro, la previsione della pena dell'ergastolo, sostituendola con pene detentive temporanee. Un impegno in questo senso per più volte manifestato in Commissione giustizia del Senato.

Tra le diverse motivazioni, il senatore Strik Lievers nella seduta delle Commissioni 2^a e 12^a riunite del 6 ottobre 1989 si è richiamato ai «supremi valori di civiltà giuridica, da tener presenti proprio in un atto legislativo di bandiera, che intende reprimere certi disvalori ma contemporaneamente riafferma il disvalore dell'ergastolo», che si pone dunque come una «negazione del diritto».

Si alimenterebbe, pertanto, una cultura della vendetta, separando l'individuo dalla società perché non più idoneo a vivere in questa; al contrario, «le ragioni della giustizia non devono cedere il passo a criteri di vendetta» (senatore Moro, seduta delle Commissioni 2^a e 12^a riunite del 6 ottobre 1989).

Dunque, occorre «superare l'abnorme lievitazione delle pene prodotto dal periodo dell'emergenza» (intervento dell'onorevole

Vesce in «La Grande Promessa» agosto-settembre 1988).

Non si è tenuto conto, ancora una volta, che «è nei momenti di difficoltà e di disordine, e non in quelli di "ordine" e di "normalità", che i principi nei quali si crede... vengono messi alla prova. È nei momenti in cui il sonno della ragione produce mostri che è necessario fare appello alla nostra razionalità: la nostra, che è quella della Costituzione, dello Stato di diritto, dell'*habeas corpus*, del rispetto della vita e della persona, e non quella dei codici Rocco, che è la stessa di Robespierre, dei codici napoleonici e del diritto sovietico» (intervento del senatore Spadaccia in «La Repubblica» del 5 marzo 1979).

L'illusione repressiva non può produrre che ulteriori e pericolose emarginazioni. L'efficacia delle sanzioni non si misura infatti sulla loro gravità quanto sulla loro idoneità ad essere irrogate con rapidità e certezza; purtroppo sono note le disfunzioni della nostra giustizia e siamo ancora lontani dalla realizzazione di un sistema penale basato su processi brevi, così da

rendere visibile la capacità dello Stato di difendere le sue leggi e di tutelare i suoi cittadini.

Il presente disegno di legge, inoltre, consta di alcune disposizioni concernenti la previsione di un nuovo regime in materia di pene accessorie (in particolare, si interviene per l'introduzione della durata temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici). Al fine di una necessaria congruenza nel sistema legislativo vigente, alla proposta della non definitività delle pene principali (e dunque dell'abolizione dell'ergastolo) consegue necessariamente la previsione della non definitività delle pene accessorie. Di qui alcune disposizioni, il cui contenuto evidenzia innanzi tutto il principio della temporaneità dell'interdizione dai pubblici uffici e, in relazione alla durata, tale pena si pone come corollario della maggiore o minore gravità delle pene principali.

Questa è comunque la strada da intraprendere e ci sembra che una simile prospettiva renda in maniera palese l'incompatibilità della sopravvivenza della pena dell'ergastolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Pene principali: specie*). - Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda».

Art. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda».

Art. 3.

1. Sono abrogati l'articolo 22, il primo ed il secondo comma dell'articolo 32, gli articoli 38 e 72, il secondo comma dell'articolo 73, l'articolo 184 e l'ultimo comma dell'articolo 210 del codice penale.

Art. 4.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). - L'interdizione dai pubblici uffici è

temporanea e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquisire o di esercitare o di godere, durante l'interdizione stessa, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a dieci».

Art. 5.

1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici).* - La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata».

Art. 6.

1. L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). - La legge determina i casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata.

In tali casi la pubblicazione ha luogo, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato».

Art. 7.

1. L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). - Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo».

Art. 8.

1. L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). - Se concorrono più circostanze attenuanti, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto».

Art. 9.

1. Per i delitti contemplati negli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 276, 280, 284, 285, 286, 287, 289-*bis*, 295, 422, 438, 439, 576, 577, 630 del codice penale, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione nella misura massima prevista dall'articolo 23 dello stesso codice penale.

Art. 10.

1. Nel comma secondo dell'articolo 222 del codice penale le parole «l'ergastolo» sono sostituite con le parole: «la pena di anni ventiquattro di reclusione».